DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1988

recante approvazione del programma relativo ad un'azione comune per lo sviluppo agricolo in alcune regioni svantaggiate della Francia mediante il miglioramento dell'allevamento di razze bovine da carne, conformemente al regolamento (CEE) n. 1400/86 del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/171/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1400/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che istituisce un'azione comune per lo sviluppo agricolo in alcune regioni svantaggiate della Francia mediante il miglioramento di razze bovine da carne [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, salvo per quanto riguarda le misure in materia di selezione dei tori riproduttori di elevato valore genetico, il 31 luglio 1987 il governo francese ha comunicato il programma per lo sviluppo agricolo in alcune regioni svantaggiate della Francia mediante il miglioramento dell'allevamento di razze bovine da carne, conformemente al regolamento (CEE) n. 1400/86, completato dalla nota trasmessa alla Commissione il 13 novembre 1987;

considerando che il programma contiene i dati prescritti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1400/86 e rientra nei massimali previsti agli articoli 1, 5 e 6 dello stesso regolamento; che gli obiettivi dell'azione comune possono pertanto essere realizzati;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1400/86, occorre fissare, d'intesa con la Repubblica francese, le modalità relative all'informazione periodica della Commissione sullo svolgimento del programma;

considerando che il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie;

considerando che lo Stato membro intende evitare disparità tra le regioni settentrionali del Massiccio centrale che rientrano nell'ambito del programma suddetto e le regioni meridionali dello stesso Massiccio, cui si applica invece il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei [2], e che è opportuno, pertanto, approvare il programma con effetto a decorrere dal 1° agosto 1987,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo ad un'azione comune per lo sviluppo agricolo in alcune regioni svantaggiate della Francia mediante il miglioramento dell'allevamento di razze bovine da carne, presentato dal governo francese, è approvato.

Articolo 2

Le modalità relative all'informazione periodica della Commissione da parte della Repubblica francese sullo svolgimento del programma, prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1400/86, sono fissate come segue:

Ogni anno il governo francese presenta, entro il 31 luglio, una relazione contenente le seguenti informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori per quanto concerne:

1. *Ricomposizione fondiaria*
   - Numero di comprensori a superfici coperte;
   - numero di aziende agricole interessate;
   - elenco dei lavori ultimati nel corso dell'esercizio;
   - elenco delle operazioni in corso;
   - spese effettuate nel corso dell'esercizio (in ECU):
   - totale dalla data di entrata in vigore del regolamento;
   - percentuale delle realizzazioni previste dal programma.
2. *Miglioramento dei pascoli*
   - Miglioramenti realizzati (in superficie);
   - tipo di miglioramenti realizzati;
   - numero di agricoltori che hanno beneficiato delle opere durante l'esercizio, ripartiti secondo il tipo di miglioramenti;
   - spese effettuate nel corso dell'esercizio (in ECU);
   - totale dalla data di entrata in vigore del regolamento;
   - percentuale delle realizzazioni previste dal programma.

[1] GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

3. *Idraulica*
   - — Tipo ed entità dei miglioramenti realizzati;
   - — numero di agricoltori interessati da queste opere;
   - — elenco delle operazioni in corso;
   - — osservazioni sulle misure adottate ai fini della conservazione dello spazio naturale;
   - — spese effettuate nel corso dell'esercizio (in ECU);
   - — totale dell'entrata in vigore del regolamento;
   - — percentuale delle realizzazioni previste dal programma.

4. *Miglioramento delle condizioni di allevamento*
   - — Tipo di miglioramenti realizzati durante l'esercizio per quanto attiene all'acquisto di materiale e al controllo delle malattie;
   - — numero di agricoltori che hanno beneficiato di tali miglioramenti;
   - — spese effettuate nel corso dell'esercizio (in ECU);
   - — totale dalla data di entrata in vigore del regolamento;
   - — percentuale delle realizzazioni previste dal programma.

5. *Infrastrutture rurali*

   Opere realizzate durante l'esercizio per:
   - — la rete viaria rurale (creazione di nuove strade poderali e miglioramenti della rete preesistente, numero di aziende interessate);
   - — raccordo alla rete di distribuzione dell'acqua potabile (nuovi allacciamenti, rafforzamento delle reti esistenti, numero di beneficiari);
   - — elettrificazione rurale (nuovi allacciamenti o rafforzamento delle reti esistenti, numero di agricoltori beneficiari);
   - — spese effettuate nel corso dell'esercizio (in ECU);
   - — totale dall'entrata in vigore del regolamento;
   - — percentuale delle realizzazioni previste dal programma.

6. *Misure forestali*
   - — Tipo di opere realizzate durante l'esercizio e entità delle realizzazioni;
   - — numero di agricoltori interessati dalle opere realizzate;
   - — spese effettuate nel corso dell'esercizio (in ECU);
   - — totale dall'entrata in vigore del regolamento;
   - — percentuale delle realizzazioni previste dal programma.

7. *Miglioramento e rafforzamento dell'assistenza tecnica*
   - — Numero di addetti in servizio;
   - — osservazioni sull'efficacia dell'animazione e dell'assistenza fornite per la realizzazione del programma durante l'esercizio;
   - — osservazioni in merito al proseguimento del programma;
   - — spese effettuate nel corso dell'esercizio (in ECU);
   - — totale dalla data di entrata in vigore del regolamento;
   - — percentuale delle realizzazioni previste dal programma.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore a decorrere dal 1° agosto 1987.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente